

Contrada Lamia, snc 89013 Gioia Tauro (RC) - Italy C.F. 91005020804

ORDINANZA Nº 13 /2021/ADSP-MTMI

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni,

visti in particolare l'articolo 6, comma 1, lett. a), e l'articolo 8, comma 3, lett. f) della predetta Legge, in base ai quali compete all'Autorità Portuale la vigilanza, il coordinamento ed il controllo delle operazioni e dei servizi portuali, di cui all'art.16 della Legge, nonché delle altre attività industriali e commerciali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro:

VISTO l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;

VISTA

l'istanza/PEC datata 12/09/2021, assunta al prot. n. 0015188 E/21 del 14/09/2021, con la quale GREFER Srl con sede legale a Crotone - loc. Zigari/Passovecchio Zona Industriale - Via Giulio Natta - P.Iva 03315040794, ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del bacino portuale del porto di Crotone - Molo Giunti - Spiaggia delle Forche, della superficie complessiva di mg. 1.000

quale area di cantiere, per le operazioni di demolizione di n. 1 imbarcazione, identificata come motopesca senza nome in legno con scafo di colore bianco e celeste di circa 17 mt di lunghezza e 4 mt di larghezza, con motore entrobordo marca Gardner matricola 40887542027, oggetto di procedimento penale n. 1471 R.G.N.R. Mod. 21;

- VISTA

 l'autorizzazione in convenzione prot. n. 46 del 06/11/2017 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA Ufficio delle Dogane di Catanzaro, per la demolizione dell'unità navale in parola;
- VISTA la nota della Guardia di Finanza Sezione Operativa Navale di Crotone prot. n. 0301612/2021 del 10/09/2021, con la quale veniva comunicato alla ditta GREFER S.r.I., che il Sostituto Procuratore della Repubblica di Locri dott.ssa Rosanna Sgueglia, per il tramite del Reparto di Roccella Ionica della Guardia di Finanza, aveva disposto il dissequestro dell'imbarcazione in questione, e autorizzato la ditta GREFER S.r.I. alle operazioni di bonifica, demolizione e smaltimento a norma di legge dell'imbarcazione in ferro, a costo zero per l'erario;
- VISTA la documentazione tecnica e di sicurezza (Relazione tecnico descrittiva sulle attività di demolizione, Piano di Operativo di Sicurezza redatto in data 11/09/2021 ai sensi dell'Allegato XV artt. 89 e 96 del D. L.vo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., Piano di Sicurezza COVID 19), presentata a corredo dell'istanza sopra richiamata, in relazione alle attività programmate;
- CONSIDERATO che la validità temporale della presente Ordinanza è correlata all'esecuzione delle operazioni alle operazioni di bonifica, demolizione e smaltimento a norma di legge;
- considerato pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, anche mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento degli eventi in questione;
- VISTO l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE le Circolari n° 90 prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i Porti;

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 s.m.i.;

VISTI gli atti d'ufficio;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021:

RENDE NOTO

che dal **giorno 20/09/2021** e fino al termine dei lavori di bonifica, demolizione e smaltimento a norma di legge, dell'imbarcazione Gardner matricola 40887542027, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona demaniale marittima del porto di Crotone – Molo Giunti Spiaggia delle Forche.

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto di Crotone – Molo Giunti - Spiaggia delle Forche, per un totale di mq. 1.000 quale area di cantiere, meglio identificata alla documentazione tecnica (planimetria ed aerofotogrammetria) allegata alla presente, ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

ART. 2 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA INTERESSATA

La ditta **GREFER S.r.I.** dovrà:

- a) Munirsi di tutti i pareri/autorizzazioni necessari per lo svolgimento della manifestazione;
- b) Assicurare in maniera continuativa, con proprio personale delegato, il presidio dell'area d.m. in parola;
- c) Eseguire la verifica di conformità degli impianti e dei materiali destinati alle operazioni di bonifica, demolizione e smaltimento/distruzione dell'imbarcazione suddetta:
- d) Delimitare l'area con idonea recinzione metallica "tipo cantiere";
- e) Posizionare idonea segnaletica e barriere protettive atte a informare dei potenziali pericoli di caduta:
- f) Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle operazioni suddette;
- g) Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, mezzi meccanici e di sollevamento che si rendono necessari alle operazioni suddette;
- h) Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;

- i) Provvedere al termine dei lavori alla pulizia delle aree demaniali marittime utilizzate nel rispetto della normativa di settore ed in particolare del D. L.vo 152/2006 e s.m.i., nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti;
- j) dovrà a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali condotte in regime di concessione

ART. 3 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

La ditta **GREFER S.r.I.** dovrà attenersi rigorosamente a quanto riportato nella "Relazione Tecnico – Descrittiva" datata 11/09/2021 e nel Piano di Operativo di Sicurezza redatto in data 11/09/2021 ai sensi dell'Allegato XV artt. 89 e 96 del D. L.vo 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., Piano di Sicurezza COVID – 19 e garantire una viabilità perimetrale di servizio a supporto delle attività portuali e dei mezzi di soccorso ed emergenza;

ART. 4 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'utilizzazione autorizzata dalla presente avrà la durata dal giorno 20/09/2021 e fino al termine delle operazioni di bonifica, demolizione e smaltimento dell'unità navale in argomento.

La ditta GREFER S.r.I. dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature (corpi morti, pontili, segnaletica, container, ecc.), installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime gli specchi acquei al libero uso pubblico.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree e degli specchi acquei discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree e specchi acquei che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e pertanto l'eventuale deposito su banchine piazzali e specchi acquei costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

La ditta GREFER S.r.I. risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non

esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree, banchine e dello specchio acqueo messi a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando la **GREFER S.r.I.** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Sono in particolare a carico della suddetta Ditta:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche:
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla – osta, ivi comprese quelli in materia di antinfortunistica e prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 5 CANONE

In corrispettivo delle utilizzazioni delle zone demaniali marittime, la ditta **GREFER S.r.I.** dovrà corrispondere entro e non oltre giorni trenta dalla data di determinazione il canone demaniale marittimo stabilito dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ai sensi della legge 04/12/1993 n° 494.

Il mancato pagamento del canone entro giorni cinque dalla richiesta che sarà inviata dall'Autorità di Sistema Portuale, comporterà l'automatica decadenza della presente autorizzazione/ordinanza, restando ferme le obbligazioni dei responsabili a corrispondere quanto dovuto e fatti salvi i provvedimenti da assumere ai sensi degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 6 ASSICURAZIONE E CAUZIONE

La ditta GREFER S.r.I. autorizzato alle utilizzazioni delle aree e specchio acqueo di cui agli artt. 2 e 3, dovrà stipulare con Compagnia di assicurazione nazionale di primario interesse apposita polizza RCT/RCO, per un valore stabilito in € 300.000 (eurotrecentocentomila/00), e di durata pari alle attività autorizzate con la presente, con manleva dell'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità, comunque riconducibile alle attività autorizzate con la presente ordinanza.

Il soggetto organizzatore dovrà inoltre presentare idonea cauzione a favore dell'Autorità di Sistema Portuale mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza autorizzazioni oggetto della presente ordinanza, per un importo di € 25.000 (venticinquemila/00).

Il soggetto di cui sopra presta sin d'ora il proprio consenso acchè la suddetta fideiussione venga escussa senza alcun obbligo di preavviso per spese inerenti interventi di sicurezza

che si dovessero rendere necessari nonché per i lavori e riduzione in pristino delle aree alla scadenza dell'autorizzazione.

ART. 7 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 8 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 9 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone, all'Albo Pretorio del Comune di Crotone.

ART. 10 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Gioia Tauro, 17/09

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Pasquale FARAGNE

IL SEGRETARIO GENERALE CA. (CP) Pietro PREZIOSI

IL PRESIDENTE
CA. (CP) Andrea AGOSTINELLI

IL SEGRETARIO GENERALE CA. (CP) PIETRO PREZIOSI

COMUNE DI CROTONE - MOLO GIUNTI - AEROFOTOGRAMMETRIA DI ZONA CON INDIVIDUAZIONE AREA LAVORI DEMOLIZIONE IMBARCAZIONE



AREA DI CANTIERE 1.000,00 mq



IMBARCAZIONE



Il Tecnico Geom. Francesco Scala



COMUNE DI CROTONE - MOLO GIUNTI - INDIVIDUAZIONE INTERVENTO SU AREOFOTO



Il Tecnico Geom. Francesco Scala

